

**Servizio Sanitario Nazionale
Regione Puglia**

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TA
Sede Legale, Viale Virgilio, 31
74100 TARANTO

**CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA,
IN REGIME DI FULL RISK, PER LE APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI**

Indice:

1	OGGETTO.....	3
2	DISCIPLINARE TECNICO.....	3
2.1	VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA	3
2.2	MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA.....	4
2.3	MANUTENZIONE CORRETTIVA ORDINARIA.....	5
3	DOCUMENTAZIONE TECNICA	6
4	PENALI.....	6
5	RIPARAZIONE PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA.....	7
6	MATERIALI DI RICAMBIO.....	7
7	ORARI	8
8	DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI	8
9	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA	8
10	DURATA	9
11	VALUTAZIONE ECONOMICA	9
12	REVISIONE PREZZI.....	9
13	MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
14	DEPOSITO CAUZIONALE:	11
15	GARANZIE	12
16	ADEGUAMENTI LEGISLATIVI.....	12
17	INTEGRAZIONI AL PRESENTE CAPITOLATO.....	12
18	FORO COMPETENTE	12

1 OGGETTO

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto le modalità e i termini di esecuzione del Servizio di Assistenza Tecnica per le apparecchiature elettromedicali oggetto di gara affidate con formula full risk (numero di chiamate illimitate) e cioè comprensiva di ogni onere.

Tutto il Servizio di Assistenza Tecnica (SAT) dovrà essere fornito in conformità alle norme vigenti.

Non sono ammesse clausole e/o norme e accordi diversi.

L'attività proprie dell'affidamento sono le seguenti:

- a) Verifica di rispondenza alle norme di sicurezza elettrica CEI;
- b) Manutenzione preventiva programmata;
- c) Manutenzione correttiva ordinaria.

2 DISCIPLINARE TECNICO

2.1 VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

L'esecuzione programmata e sistematica (non meno di una verifica per anno) della verifica della sicurezza elettrica dovrà rispondere a quanto previsto dalla norma generale CEI 62.5 (EN 60601-1); inoltre per apparecchi che sono oggetto di norme particolari dovranno essere altresì condotte le verifiche e le misure previste da dette norme.

I richiami alle norme CEI e alle norme EN sono da intendersi come riferimento per le modalità di esecuzione delle prove e per i relativi limiti ammessi. L'affidatario, in alternativa, dovrà necessariamente dichiarare a quale normativa intende attenersi.

Il giorno d'effettuazione dovrà essere concordato con i tecnici della S.S.D. Ingegneria Clinica, nonché con i responsabili dei reparti ove sono collocati gli apparecchi.

Dovrà essere redatto un piano a tale riguardo che dovrà essere consegnato alla S.S.D. Ingegneria Clinica entro un tempo massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento d'affidamento del servizio di cui trattasi.

Qualora, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, il piano delle verifiche della sicurezza non venisse consegnato entro il suddetto termine, verrà posto a carico della ditta una penale come previsto nell'art. 4.

L'Affidatario dovrà provvedere a segnalare tempestivamente, alla S.S.D. Ingegneria Clinica, le eventuali cause di non conformità riscontrate e presentare un piano per il riadeguamento/rimozione di tali non conformità o il ripristino della sicurezza.

I verbali relativi, dovranno essere inviati via mail in copia ed eventualmente consegnati in originale alla S.S.D. Ingegneria Clinica con le seguenti modalità:

- ENTRO 4 ORE LAVORATIVE, NEL CASO SIA RISCONTRATA UNA ANOMALIA O NON CONFORMITA' SULL'APPARECCHIO;
- ENTRO 10 GIORNI, NEL CASO L'APPARECCHIO NON PRESENTI RISCHI PER OPERATORI E PAZIENTI.

Di tali verbali, dovranno inoltre essere debitamente firmato e numerato ciascun foglio dal professionista esperto preposto per tale servizio, e dovrà essere allegata la certificazione dell'avvenuta calibrazione della strumentazione effettivamente utilizzata per la verifica, che non dovrà avere periodicità superiore a quella indicata dal produttore.

A tutela dell'operatività dei reparti, devono essere eseguite solo le verifiche che consentono di lasciare l'apparecchio in condizioni operative subito dopo le misure.

Dovranno essere tenute distinte le operazioni di verifica della sicurezza dalle operazioni di manutenzione delle apparecchiature.

L'Affidatario dovrà fornire un'esatta situazione delle condizioni delle apparecchiature, tenuto conto che il ragionevole livello di sicurezza delle stesse, è anche condizionato da fattori non propriamente intrinseci dell'apparecchiatura stessa, in altre parole:

1. impianto elettrico, del locale in cui è installato, rispondente alla regola dell'arte (norma CEI 64.4, III ediz., e norme collaterali);
2. condizioni ambientali (umidità, temperatura etc.);
3. idonei sistemi di connessione ed allacciamento agli impianti esistenti;
4. destinazione d'impiego e corretto uso;
5. durata dei tempi di utilizzo;
6. incontrollabili trasferimenti in differenti ambienti di impiego (per apparecchiature non installate permanentemente).

2.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

Gli interventi di manutenzione programmata saranno finalizzati a verificare e assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza delle apparecchiature, ivi comprese tutte le parti accessorie, nonché l'eventuale ripristino delle originarie condizioni di funzionamento e sicurezza.

Saranno incluse tutte le eventuali calibrazioni periodiche previste dal produttore ovvero dalla normativa vigente. Tali calibrazioni dovranno obbligatoriamente essere eseguite nelle modalità descritte dal produttore ovvero dalla normativa vigente e con la periodicità prevista dal produttore ovvero dalla normativa vigente, al fine di garantire la piena e costante efficienza e funzionalità dell'apparecchiatura. Di tale avvenuta calibrazione dovrà essere fornita apposita certificazione.

2.2.a – VISITE PROGRAMMATE

Il servizio di manutenzione programmata dovrà essere obbligatoriamente assicurato tramite visite manutentive, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno, da svolgersi secondo un piano specifico e prestabilito da concordarsi con i tecnici della S.S.D. Ingegneria Clinica.

In particolare, il giorno d'effettuazione dovrà essere concordato con i tecnici del settore di cui sopra, nonché con i responsabili sanitari dei reparti ove sono collocati gli apparecchi.

Dovrà essere redatto un piano a tale riguardo che dovrà essere consegnato alla S.S.D. Ingegneria Clinica entro un tempo massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento d'affidamento del servizio di cui trattasi. Inoltre, le mensilità stabilite nello stesso, dovranno essere mantenute invariate per tutta la durata del contratto e degli eventuali contratti consecutivi.

Qualora, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, il piano di manutenzione non venisse consegnato entro il suddetto termine, verrà posto a carico della ditta una penale come previsto nell'art. 4.

Eventuali e straordinarie modifiche alle suddette scadenze devono essere ampiamente motivate a quest'Unità Operativa e dalla stessa eventualmente autorizzate a suo insindacabile giudizio.

2.2.b – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

E' richiesto che ogni intervento di manutenzione programmata, così come concordato tramite il calendario/programma, **sia obbligatoriamente eseguito nel mese preventivato.**

LA CHIUSURA DELLO STESSO POTRÀ ESSERE EFFETTUATA TRAMITE RAPPORTO SCRITTO DA RECAPITARE A PROPRIA CURA NELLE SEDI DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA, ANCHE VIA VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: areatecnica.ingclinica@asl.taranto.it

Nel caso in cui tale segnalazione non avvenga entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese entro cui tale visita era programmata, ovvero entro il decimo giorno del mese successivo con indicazione chiara e in stampatello del nome, cognome e ruolo di chi firma il rapporto, l'ASL TA applicherà le penali di cui all'art. 4 (Mancata esecuzione della manutenzione programmata) senza che l'affidatario possa in nessun modo

opporsi.

Non saranno accettate esecuzioni e/o chiusure anticipate o posticipate.

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la ditta manutentrice non completasse l'esecuzione delle visite periodiche programmate, verrà posta a carico della ditta una penale come previsto nell'art. 4.

Nel caso, nonostante la data concordata, il reparto utilizzatore non lascia disponibile l'apparecchio per l'esecuzione della manutenzione, l'Affidatario avrà l'obbligo di documentare alla S.S.D. Ingegneria Clinica, con Foglio di Lavoro firmato dal responsabile del reparto, i motivi che hanno generato la mancata esecuzione della programmata e concordare una nuova data (possibilmente nello stesso mese) per l'effettuazione delle attività previste, senza dar luogo ad ulteriori richieste economiche nei confronti dell'ASL TA.

2.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione correttiva, saranno finalizzati a garantire il completo ripristino delle originali condizioni di funzionamento e della sicurezza degli apparecchi, ivi comprese tutte le parti accessorie.

Gli interventi su chiamata dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile dalla richiesta, che potrà essere inoltrata (telefonicamente, via fax, ecc.) **esclusivamente dalla S.S.D. Ingegneria Clinica.**

Interventi effettuati su richiesta del personale sanitario non saranno riconosciuti da questa ASL TA come effettuati e, di conseguenza, non daranno luogo a liquidazione degli importi relativi ed eventuali.

Il tempo massimo accettabile ai fini dell'intervento dovrà essere di 4 (quattro) ore lavorative dalla chiamata, ciò nel corso di tutti i 12 mesi dell'anno solare, esclusi i soli giorni festivi.

Per gli interventi di cui al presente articolo, il tecnico esecutore potrà effettuare la chiusura inviando una e-mail al seguente indirizzo: areatecnica.ingclinica@asl.taranto.it; in alternativa recapitando a propria cura il rapporto scritto presso le sedi della S.S.D. Ingegneria Clinica.

La Ditta dovrà fornire alla S.S.D. Ingegneria Clinica la documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione degli interventi di manutenzione correttiva (fogli di lavoro, bolle, ...). Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione. Su tale documentazione dovrà essere indicato il numero di **riferimento GT** generato da questa Struttura all'apertura della chiamata o in alternativa dovrà essere allegato copia dell'ordine ricevuto da questa Stazione Appaltante. Tale documentazione dovrà essere inviata a mezzo mail al seguente indirizzo: areatecnica.ingclinica@asl.taranto.it.

Tutti gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere risolti entro il termine di 8 (otto) ore solari dalla data della richiesta. In caso di tempi di risoluzioni superiori ai termini predetti, la ditta si impegna a fornire apparecchiatura sostitutiva, **con caratteristiche non inferiori a quella guasta**, senza alcun onere aggiuntivo.

Decorso tale termine verranno applicate le penali di cui all'art. 4 relative al fermo macchina annuo.

Il costo della manodopera e di qualsiasi altro onere relativo al personale tecnico della ditta Fornitrice si intende remunerato dal corrispettivo riconosciuto a fronte del presente contratto di cui trattasi. Si intendono esplicitamente inclusi nel canone di manutenzione tutti i materiali di consumo e/o usurabili necessari al funzionamento delle apparecchiature.

Nessun costo aggiuntivo al canone contrattuale sarà riconosciuto se non preventivamente autorizzato a richiesta documentata di parte. Per eventuali fatture di costi non autorizzati sarà richiesta nota di credito a storno totale.

Durante il periodo di validità del contratto la Ditta si impegna a garantire inclusa nel contratto anche l'assistenza anche per guasti accidentali quali:

- danni accidentali causati da terzi o dal personale della ASL preposto all'uso delle apparecchiature fornite, compresi i danni causati dal personale addetto alla pulizia degli strumenti. In detti danni vanno ricompresi anche quelli accidentali causati dai pazienti.
- danni accidentali da causa elettrica anche se derivati dall'impianto elettrico.

Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere permesse dalla S.S.D. Ingegneria Clinica solo in presenza di motivate giustificazioni e di avallo scritto del Responsabile del reparto sanitario ove l'apparecchiatura, oggetto del contratto, è ubicata.

Saranno considerati interventi di manutenzione correttiva solo gli interventi tecnici richiesti dall'ASL TA che non avvengono in concomitanza delle visite programmate di manutenzione.

3 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per ciascun intervento tecnico, dovrà essere redatto un relativo rapporto di lavoro, consegnato al S.S.D. Ingegneria Clinica con le modalità di cui all'art. 2.

In tale rapporto di lavoro dovrà essere indicato con chiarezza:

1. *N° PROGRESSIVO RICONOSCITIVO DEL RAPPORTO DI LAVORO*
2. *DATA, ORA INIZIO E FINE LAVORO*
3. *N° INVENTARIO DELL'ASL*
4. *N° SERIE E/O MATRICOLA*
5. *MODELLO E TIPOLOGIA DELL'APPARECCHIO INTERESSATO DALL'INTERVENTO*
6. *REPARTO E STABILIMENTO OSPEDALIERO DI ALLOCAZIONE*
7. *I MATERIALI IMPIEGATI PER LA RIPARAZIONE/INTERVENTO*
8. *LA ATTUALE CONDIZIONE DI FUNZIONAMENTO DELL' APPARECCHIO*
9. *NOME, COGNOME E FIRMA DEI TECNICI CHE HANNO EFFETTUATO L'INTERVENTO*
10. *NOME E COGNOME, **LEGGIBILI**, DEL PERSONALE SANITARIO, DIPENDENTE DI QUESTA AZIENDA SANITARIA, CHE FIRMA IL RAPPORTO.*

INOLTRE, SE TRATTASI DI VISITA DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA INDICARE ANCHE:

11. *N° VISITA DELL'ANNO*
12. *MESE IN CUI TALE VISITA ERA PROGRAMMATA*

INOLTRE, SE TRATTASI DI VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA INDICARE ANCHE TUTTI I VALORI RISCONTRATI IN MISURA E I RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI, NONCHE' L'ESITO DELLA VERIFICA STESSA

L'assolvimento non corretto o incompleto di quanto sopra indicato, potrà comportare ritardi o sospensioni della liquidazione delle fatture periodiche contrattuali, senza che per questo si possa ritenere responsabile la S.S.D. Ingegneria Clinica.

Nei casi in cui la Ditta affidataria risolva telefonicamente l'anomalia, dovrà comunque chiudere l'intervento comunicandolo ai tecnici della S.S.D. Ingegneria Clinica.

4 PENALI

- ✓ **RITARDATO INTERVENTO**

Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del servizio, o per ogni giorno di inattività delle attrezzature dovuta a cattiva manutenzione, accertata dalla S.S.D. Ingegneria Clinica, verrà posto a carico della ditta manutentrice una penale pari all'1 ‰, dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, salvo il risarcimento di eventuali danni che l'amministrazione potrà subire per il periodo di inattività delle attrezzature.

✓ **INTERRUZIONE (NON CONCORDATA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

Nel caso in cui la Ditta, in disaccordo con la S.S.D. Ingegneria Clinica, interrompe o sospende il S.A.T., oggetto del presente Capitolato, verrà applicata a carico di quest'ultima una penalità pari al 1 ‰ dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di interruzione.

✓ **MANCATA ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la ditta manutentrice non eseguisse la visita di manutenzione programmata, verrà posta a carico della ditta una penale pari al 1 ‰ dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista per l'esecuzione manutenzione programmata, oltre al recupero degli oneri corrispondenti alla visita non eseguita.

✓ **MANCATA ESECUZIONE DELLA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la ditta manutentrice non eseguisse la verifica di sicurezza elettrica, verrà posta a carico della ditta una penale pari al 1‰ dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista per l'esecuzione della verifica, oltre al recupero degli oneri corrispondenti alla verifica non eseguita

✓ **MANCATA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLE VISITE PROGRAMMATE E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA**

Qualora, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, il piano di manutenzione non venisse consegnato entro il termine stabilito, verrà posto a carico della ditta una penale pari al 1‰ dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fatte salve la quantificazione di ulteriori eventuali danni e deduzioni che la S.S.D. Ingegneria Clinica riterrà applicabili.

✓ **MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE NEI TERMINI**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL TA, la Ditta Aggiudicataria non consegna la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione correttiva nei termini indicati nell'art. 2.3, verrà posta a carico di quest'ultima una penale pari a € 50,00 (cinquanta) oltre iva, per ogni giorno di ritardo della suddetta documentazione oltre i suddetti termini.

5 RIPARAZIONE PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA

Quando per motivi tecnici si rende necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature al di fuori della sede di utilizzo, le stesse viaggeranno a rischio e pericolo della Ditta Affidataria che dovrà anche farsi carico delle spese d'imballo, spedizione e trasporto.

6 MATERIALI DI RICAMBIO

La Ditta Affidataria della manutenzione dovrà provvedere, con oneri esclusivamente a proprio carico, alla sostituzione di tutte le parti di ricambio risultanti difettose e comunque tali da pregiudicare il corretto funzionamento e/o la sicurezza delle apparecchiature con materiali originali e garantiti.

La Ditta, con la sola accettazione del presente Capitolato e quindi con l'assunzione del contratto manutentivo, assicura la disponibilità di tutte le parti di ricambio per l'intera durata contrattuale, per tutte le apparecchiature oggetto dello stesso, nonché la completa e corretta funzionalità delle stesse per l'intera durata contrattuale.

7 ORARI

Gli orari di lavoro dovranno adeguarsi alle esigenze dei reparti al fine di recare il minimo intralcio alla normale attività sanitaria.

8 DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

E' fatto divieto alla Ditta Affidataria della divulgazione sotto ogni forma, in toto o in parte, dei dati acquisiti nonché di qualsiasi altro atto oggetto del presente appalto senza l'autorizzazione scritta del Direttore Generale dell'Azienda.

9 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Tutti gli interventi relativi all'oggetto del presente Elaborato Tecnico, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

La Ditta Affidataria è tenuta ad eseguire tali servizi, utilizzando tecnici specializzati in numero adeguato alla tipologia della prestazione e questi dovranno indossare, all'interno delle strutture della ASL gli opportuni cartellini di riconoscimento. A tal fine la Ditta è tenuta a nominare un referente per l'esecuzione dei servizi del presente Capitolato, indicandone nominativo e recapiti, con il quale l'Amministrazione si relazionerà per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente Capitolato.

Nel caso dovesse risultare, a seguito di controllo effettuati da questa ASL, che il personale tecnico impiegato, non effettua gli interventi in maniera conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Affidatario si impegna a ripristinare immediatamente la qualità del Servizio di cui trattasi, secondo quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri.

Sarà obbligo dell'Affidatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed ad evitare danni a bei pubblici e privati.

In caso di potenziale esposizione a rischi o pericoli per gli operatori e/o per i pazienti, riscontrati durante l'espletamento del servizio, la Ditta Affidataria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Dirigente Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica ed al Responsabile Sanitario dello Stabilimento Ospedaliero di competenza.

Al verificarsi di infortuni e/o danneggiamenti qualsiasi, generati nel corso dello svolgimento del servizio, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla Ditta Affidataria che dovrà rispondere in sede civile e penale, restandone completamente sollevata l'Amministrazione della ASL TA, per quanto estranea ai fatti.

La Ditta Affidataria resta inoltre, responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, nell'espletamento della propria attività, arrecheranno alle attrezzature ed impianti per quanto sarà danneggiato od asportato, intendendosi, quindi, obbligata a risarcire e riparare, a proprie spese.

L'ASL TA si riserva, in ogni caso, la possibilità di quantificare e chiedere il risarcimento dei danni subiti per le mancate erogazioni delle prestazioni sanitarie.

Inoltre, l'Affidatario:

1. nell'eseguire la sua prestazione, dovrà essere leale ed imparziale, astenendosi dal rilasciare dichiarazioni a terzi di qualunque genere, limitandosi ad interloquire con l'ASL TA, nei modi e nei termini previsti nel presente Capitolato;
2. è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
3. nel procedere all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, come consigliere e consulente dell'Amministrazione, non avrà responsabilità decisionale;
4. si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria;

5. avrà l'obbligo di guardia sulle attrezzature, sui materiali e sugli accessori necessari allo svolgimento del Servizio d'Assistenza Tecnica;
6. provvederà alla fornitura di tutti i prodotti e materiali occorrenti per l'espletamento del Servizio, ivi compresi gli attrezzi e i dispositivi individuali di lavoro e di protezione per i propri tecnici;
7. è obbligato a proteggere e custodire le apparecchiature e le attrezzature sanitarie, etc., in modo che non subiscano danni ricollegabili direttamente o indirettamente al servizio da esso svolto; per tutti gli eventuali danni di tale natura, è obbligato a risarcire e riparare a proprie spese;
8. avrà cura di evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente dell'ASL TA, nel caso che il servizio venga svolto durante l'orario e la normale attività dei PP.OO.;
9. avrà l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni e beni pubblici e privati;

La Ditta Affidataria è tenuta a fornire, su richiesta della S.S.D. Ingegneria Clinica, informazioni e dati inerenti i contratti in essere al fine di ottemperare agli eventuali adempimenti di legge.

10 DURATA

La durata del presente appalto è di 5 (cinque) anni a partire dalla data di collaudo con esito positivo delle attrezzature. Tale durata comprende n.2 anni di garanzia e n.3 anni di contratto post garanzia. Il livello di servizio offerto per entrambi i periodi è del tutto identico e non si differenzia in alcun aspetto.

L'affidamento del Servizio d'Assistenza Tecnica (S.A.T.) sarà effettuato tramite comunicazione scritta del Direttore dell'Area Gestione Tecnica, con l'indicazione del relativo periodo di decorrenza.

Durante la vigenza del contratto, la Ditta si obbliga a proseguire la manutenzione senza soluzione di continuità alcuna, osservando, ad ogni effetto, le originali condizioni offerte; non sono ammesse in alcun caso interruzioni o sospensioni del S.A.T..

Periodi d'interruzione o sospensione del S.A.T., saranno considerati, a tutti gli effetti, soggetti a penale come esplicito nell'art. 4 del presente capitolato.

La Ditta manutentrice si obbliga ad interrompere, in qualsiasi momento, a tutti gli effetti, anche economici, l'attività oggetto del presente capitolato per quelle apparecchiature dichiarate dall'ASL TA dismesse, fuori uso o temporaneamente inutilizzate.

Inoltre, la Ditta si dichiara disponibile a prorogare per un periodo massimo di novanta giorni dalla naturale scadenza del contratto, il S.A.T. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

11 VALUTAZIONE ECONOMICA

L'offerta per il servizio Full-Risk copre il costo complessivo di tutte le prestazioni tecniche offerte, parti di ricambio, costi del personale, diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggio ed ogni altra voce o diritto tutto incluso.

Qualora un apparecchio sia dichiarato fuori uso o dismesso dall'utilizzo (a tempo indeterminato o determinato) dall'ASL TA, l'impresa Affidataria si obbliga a contabilizzare soltanto il costo relativo al periodo di reale utilizzo dello stesso.

Il costo corrisposto dell'assistenza sarà proporzionato al periodo di svolgimento dell'attività arrotondando dal 1° al 15° giorno di utilizzo, al mese precedente, e dal 16° giorno all'ultimo, al mese in corso.

12 REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi è ammessa, trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione del Servizio, a seguito di richiesta scritta da parte del fornitore.

La revisione verrà effettuata sulla base della variazione, rispetto all'anno precedente a quello di riferimento, dell'indice ISTAT nazionale "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati".

Il mese da considerare come base di partenza per il calcolo è quello della data di attivazione del Servizio.

13 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Ditta Affidataria è tenuta ad emettere la fattura in ottemperanza alle disposizioni fiscali che regolano la materia e, comunque, in modo da consentire riscontri facili ed immediati.

In particolare la fattura dovrà riportare:

- il periodo contrattuale a cui si riferisce;
- gli estremi (data e numero G.T.) dell'ordine/i di intervento emessi dalla S.S.D. Ingegneria Clinica;
- il numero e la data del rapporto/i di lavoro relativo/i;
- gli estremi del documento di trasporto in caso di fornitura materiali.

Le fatture dovranno essere emesse nei confronti di:

ASL TA
Viale Virgilio, 31 – 74121 TARANTO
Cod. fiscale e partita I.V.A.: 02026690731

In caso d'intestazioni diverse da quella sopra riportata, le fatture saranno restituite al fornitore con lettera d'accompagnamento, richiedendo le modifiche del caso.

Una copia della fattura dovrà essere inviata a mezzo mail (areatecnica.ingclinica@asl.taranto.it) alla S.S.D. Ingegneria Clinica.

Non è in alcun modo ammessa l'emissione di **fatture anticipate**, vale a dire prima che la prestazione sia stata effettuata.

Nel caso che la ditta contravvenga a questa disposizione sarà richiesta l'emissione di Nota di Credito con conseguente annullamento della fattura relativa.

La presentazione di documentazione, quale rapporti tecnici, documenti di trasporto etc., così come richiesto dal presente capitolato, errata od incompleta se non addirittura mancante, produrrà una sospensione nella liquidazione relativa, che non potrà essere definita fino al completamento della documentazione citata. I termini di pagamento saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nelle forniture e/o nella fatturazione, sino all'eliminazione delle condizioni ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

L'ASL TA non risponderà dei ritardi nella liquidazione delle fatture, dovuti al mancato rispetto delle norme contrattuali del presente Capitolato e degli eventuali allegati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste in contratto e nei singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa, previo riscontro della regolarità contributiva. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza semestrale posticipata.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge nr. 136/2010, novellata, al

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; nel caso in cui l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'Art. 3 della predetta Legge nr. 136/2010, novellata, e non si avvalga di strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art. 3.

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento scaturente dal presente appalto e/o con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi previsti dal succitato Art. 3 della Legge nr. 136/2010, novellata.

14 DEPOSITO CAUZIONALE:

All'atto della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti il fornitore costituisce una cauzione in favore dell'Amministrazione contraente di importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore complessivo dei corrispettivi relativi alle attività di manutenzione full-risk pari ad €_____ (al netto dell'IVA); si applica il disposto dell'art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006; la presentazione di tale cauzione, in via preventiva, è condizione necessaria per l'attivazione del servizio in discorso.

La cauzione è infruttifera ed è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:

- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., in relazione all'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti e per i relativi quantitativi.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'ASL Taranto.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

15 GARANZIE

L'Affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese a stipulare apposita e specifica assicurazione presso una compagnia di primaria importanza contro i danni che possono derivare all'Amministrazione e/o a terzi da quanto oggetto del presente appalto con i limiti massimali di € unmilione cinquecentomila/00 per sinistro, per persone € settecentocinquanta mila/00, fermo restando l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

16 ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

La Ditta Affidataria è tenuta a raffrontarsi con questa Amministrazione sulle modifiche del quadro legislativo che regolano l'oggetto del presente appalto.

Gli adeguamenti e la messa a norma consequenziale di apparecchiature ed impianti saranno a carico di questa Amministrazione.

L'assuntore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del capitolato e della perfetta riuscita del servizio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda le disposizioni e regolamenti legislativi in vigore disciplinanti la materia in oggetto.

17 INTEGRAZIONI AL PRESENTE CAPITOLATO

In fase di offerta la Ditta dovrà fornire le integrazioni che riterrà necessarie, ove richiesto dalla *Lex Specialis* che non potranno, in alcun caso, ridurre le prestazioni minime previste nel presente capitolato e che in ogni caso dovranno, se condivise, essere esplicitamente approvate da quest'Amministrazione.

In particolare, in fase di offerta la Ditta dovrà indicare ove richiesto con esattezza:

- ☐ Le attività manutentive previste per ogni singola apparecchiatura;
- ☐ Il costo annuale per il servizio offerto per ogni singola apparecchiatura, accessorio o modulo, in caso si tratti di sistema elettromedicale.

18 FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia è quello di Taranto.